

di 30 milioni, possano essere compresi anche gli istituti bancari di Sardegna.

Si dirà che dei 30 milioni ne toccherebbe ben poco ai singoli istituti; ebbene, sarà mestieri contentarsi del poco.

Sentii dire che le Banche possono eseguire le loro operazioni anche senza circolazione fiduciaria. Lo credo fermamente; e tanto lo credo, che avrei votato, ripeto, la soppressione assoluta di ogni circolazione fiduciaria ulteriore.

Adesso permettetemi ancora due piccole osservazioni.

L'onorevole Commissione ci presentò, emendato e corretto, il testo dell'articolo 28. Nel penultimo alinea si legge:

« Il Governo è autorizzato a ripartire la somma di 30 milioni in proporzione del capitale versato tra le Banche popolari che abbiano finora adempito scrupolosamente ai loro impegni. »

Temo che questa dicitura sia anzi che no ambigua. S'intende forse che abbiano cambiato regolarmente i loro biglietti, e pagato i loro debiti? Questa interpretazione non potrei ammetterla, perchè, se non avessero soddisfatto ad impegni di questo genere, quelle Banche sarebbero annoverate tra le fallite, e non potrebbero più essere riguardate in questo articolo; oppure s'intenderebbe che non avessero deviato dai loro statuti? (*Si parla*)

Questo è un punto da chiarire, e pregherei la Commissione di occuparsene.

L'ultimo alinea poi riguarda le Banche agricole. Senza voler discutere se quest'ultima parte sia o no accettabile, bramerei solo si stabilisse che quest'ultimo alinea, anche quando fosse votato, non pregiudicasse la discussione dell'articolo 27 in cui si parla del credito agrario.

Finirò riassumendo in poche parole quanto ebbi l'onore di proporre, cioè che, se dentro il limite dei 30 milioni si hanno da comprendere le Banche popolari che soccorrono al piccolo commercio ed alla piccola industria, non si dimentichino gli istituti di credito della Sardegna.

Dessi aiutano e confortano l'industria nascente. Il soffocare, o sminuire l'efficacia e la benefica influenza di cotesti istituti, non potrebbe fare a meno di soffocare i germi, con grave danno dell'isola.

Si spendono parecchi milioni per costruire strade in Sardegna, se ne spenderanno ancora degli altri in opere pubbliche. Se con disposizioni poco giustificabili diminuiranno le sorgenti della produzione, se conculcheremo il sentimento della giustizia distributiva, per fermo lo Stato non potrà raccogliere quei profitti che, senza dubbio alcuno, in miglior

modo amministrando, avrebbe ragione di ripromettersi.

PRESIDENTE. L'onorevole Umana propone che, qualunque sia l'esito dell'articolo 28 proposto dalla Commissione, si intenda che l'ultimo paragrafo non pregiudichi le questioni contenute nell'articolo 27. È questa la sua riserva?

UMANA. Il mio emendamento propone che, quando anche sia votato quest'ultimo alinea, non siano pregiudicate le questioni che si potranno svolgere nell'articolo 27.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ora viene la proposta degli onorevoli Arese Marco e Massari, del seguente tenore:

« Le Banche popolari che esistono dal 31 dicembre 1873 o da epoca anteriore, compresa la Banca del Popolo di Firenze, sono autorizzate ad emettere biglietti fiduciari alle seguenti condizioni:

« Nessuna Banca potrà emettere biglietti per una somma eccedente il proprio capitale versato ed esistente il 31 dicembre 1873 ed il quadruplo della propria riserva metallica od in biglietti consorziali od a corso legale. La riserva deve corrispondere nelle stesse proporzioni anche ai depositi rimborsabili a vista.

« La metà del valore corrispondente alla somma dei biglietti emessi deve essere in ciascuna Banca posseduto in Buoni del Tesoro, depositati presso uno degli istituti consorziali, il quale dovrà consegnare agli amministratori della Banca quella somma in Buoni del Tesoro che gli verrà richiesta contro deposito di una somma doppia di biglietti tolti dalla circolazione.

« I tagli dei biglietti devono essere da lire 5, 25 e 200.

« I biglietti devono essere a matrice e verranno fabbricati a spese e cura delle Banche emittenti, e non potranno essere nè emessi nè abbruciati senza l'assistenza di un delegato governativo.

« Le Banche devono cambiare, ad ogni richiesta, i loro biglietti in valuta metallica a tenore delle vigenti leggi monetarie, od in biglietti consorziali, od in biglietti aventi corso legale nel luogo ove si opera il cambio.

« Le Banche indicate in questo articolo potranno emettere biglietti dei nuovi tagli di mano in mano che ritireranno i biglietti attualmente in circolazione.

« Le Banche le quali esistevano legalmente al 31 dicembre 1873, e non avevano ancora emessi biglietti, avranno tempo tre mesi a dichiarare se intendono di usare della facoltà di emetterli.

« Le casse dello Stato riceveranno i biglietti degli